REGOLAMENTO (CEE) N. 687/78 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1978

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2753/77 che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1977 al 15 dicembre 1978 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2753/77 della Commissione, del 12 dicembre 1977, che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1977 al 15 dicembre 1978 nel settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 422/78 (4), ha fissato fra l'altro i prezzi di riferimento dei vini liquorosi agli stessi livelli validi per il periodo precedente, prevedendo nel contempo una clausola di revisione ;

considerando che, tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 947/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2918/76 (6), nonché delle informazioni pervenute alla Commissione in materia di prezzi dei vini liquorosi, è opportuno modificare i prezzi di riferimento per tali vini ; che, onde semplificare la procedura amministrativa per la determinazione delle cifre ai fini del controllo, è opportuno fissare detti prezzi per ettolitro entro una forcella che tenga conto delle gradazioni alcolometriche più rappresentative per le quali si registrano le maggiori importazioni di vini liquorosi ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2753/77, il testo dei punti 6 e 7 è sostituito dal seguente :

« 6. vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, appartenente alle sottovoci seguenti :

22.05 C II 45 UC/hl,
22.05 C III 48 UC/hl,
22.05 C IV 60 UC/hl,
22.05 C V 66 UC/hl ;

7. vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della stessa tariffa :

22.05 C II 37 UC/hl,
22.05 C III 40 UC/hl,
22.05 C IV 50 UC/hl,
22.05 C V 56 UC/hl. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1977, pag. 24.
(4) GU n. L 59 del 1°. 3. 1978, pag. 37.
(5) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 4.
(6) GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 6.